

# REGOLAMENTO INTERNO DELLA ASSUNZIONE E DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELLE IMPRESE ASSOCIATE

del 06/12/2004, come ratificato dall'Assemblea Ordinaria del 16/12/2004 ed integrato/modificato dalle Assemblee Ordinarie del 24/08/2007, 17/12/2008, 28/05/2009, 20/05/2010, 25/05/2011, 11/10/2018 e del 20/01/2020

AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. Via Argirocastro, 15 48122 Ravenna (RA)

Tel: 0544 453853 www.arcolavori.com



# **INDICE**

INTRODUZIONEPAG. 3
PRINCIPI DI RESPONSABILITA' SOCIALEPAG. 4
DEFINIZIONIPAG. 5
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO
E PROGRAMMATICOPAG. 6
TITOLO II
ASSUNZIONE DEI LAVORIPAG. 9
TITOLO III
ASSEGNAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
TITOLO IV
RAPPORTI FINANZIARI TRA COOPERATIVA
E IMPRESE ASSOCIATEPAG. 38
TITOLO V
CONTRIBUTI E PRESTAZIONI CONSORTILI
TITOLO VI
OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO INTERNOpag. 48



# INTRODUZIONE

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra i soci e la Cooperativa AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile (di seguito denominata semplicemente "Cooperativa"), per quanto attiene all'assunzione, all'assegnazione ed allo svolgimento dei lavori che la Cooperativa mira ad acquisire ed acquisisce per il conseguimento degli scopi previsti nello Statuto Sociale.

Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della Cooperativa, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento degli scopi sociali.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per gli organi sociali, gli uffici tecnici ed amministrativi della Cooperativa e per le imprese consorziate interessate all'assegnazione ed esecuzione dei lavori.

La Cooperativa dichiara e persegue come proprio obbiettivo primario quello di realizzare la propria attività nel rigoroso rispetto delle vigente legislazione anti-corruzione ed antimafia perseguendo e conformando le proprie decisioni ai criteri di eticità, ad ogni e qualsivoglia disposizione in materia ai dettami del CODICE ETICO, alle procedure individuate dal MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI D.LGS. 231/2001regolarmente adottato dalla Cooperativa stessa, stabilendo che essa Cooperativa si conforma altresì agli obblighi derivanti dall'ottenimento del RATING DI LEGALITÀ, della certificazione di qualità in base alla normativa internazionale UNI EN ISO 9001, della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, della certificazione etica in base alla SA 8000 e dal Sistema Sicurezza di cui alla normativa OHSAS 18001, nonché infine alle misure adottate in materia di privacy in esito all'entrata in vigore del REGOLAMENTO UE 2016/679.

La Cooperativa ritiene di incentivare i propri soci alla adozione delle migliori pratiche affinché essi si conformino ai criteri e ai sistemi sopra indicati.

Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto Sociale.



## PRINCIPI DI RESPONSABILITA' SOCIALE

La Cooperativa ritiene che la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro degli associati e dei dipendenti degli stessi siano un bene primario da salvaguardare adottando le migliori tecniche, adeguandole costantemente ai migliori risultati raggiunti dalla tecnologia in questa materia.

In questo senso, ritiene di fissare ed osservare i seguenti principi.

#### La Cooperativa

- condanna qualsiasi comportamento lesivo della personalità individuale, dell'integrità fisica, culturale e morale delle persone con le quali si relaziona e si impegna a contrastare qualsiasi comportamento di questa natura, incluso l'utilizzo del lavoro irregolare;
- condanna l'utilizzo del lavoro infantile e pertanto si impegna a non utilizzare o sostenere tale forma di lavoro;
- condanna l'utilizzo del lavoro obbligato e pertanto si impegna a non utilizzare o sostenere tale forma di lavoro;
- si impegna a garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
- si impegna a rispettare il diritto dei lavoratori di aderire ai sindacati;
- si impegna a non effettuare alcun tipo di discriminazione;
- si impegna a non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fisica e mentale, abusi verbali;
- si impegna ad adeguarsi all'orario previsto dalla legge e dagli accordi nazionali e locali;
- si impegna a retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale;
- si impegna al rispetto della privacy di dipendenti e collaboratori, mediante l'adozione di modalità di trattamento e conservazione dei dati personali e sensibili che rispettino la legislazione vigente e diano garanzia di efficacia.

La Cooperativa, altresì, ritiene di sollecitare ed incentivare i propri soci alla adozione delle migliori pratiche affinché essi, a loro volta, si conformino ai principi sopra indicati.



# **DEFINIZIONI**

"ASSEGNAZIONE" è l'atto unilaterale e recettizio, deliberato dal Consiglio di Gestione della Cooperativa, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori (come di seguito definiti), nonché ogni altra obbligazione assunta in forza del Contratto stipulato dalla Cooperativa con un Committente.

"ASSEGNATARIO" o "ASSEGNATARI" sono i soci consorziati della Cooperativa indicati in sede di offerta a norma dell'art. 48 co.7 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. (Codice dei Contratti Pubblici), nei cui confronti viene deliberata l'Assegnazione e che, fra l'altro, nel rispetto della normativa vigente, assumono la qualifica di impresa affidataria per l'esecuzione dell'opera appaltata, ai sensi dell'art. 89 co.1 lett. i) del D.lgs. n.81/08.

"CONTRATTO" è il contratto di appalto, concessione o altra forma negoziale prevista dalla legislazione vigente, avente ad oggetto l'acquisizione di opere e/o servizi o forniture, sottoscritto tra la Cooperativa ed un Committente.

"COMMITTENTE" è una persona fisica o una persona giuridica privata o un'amministrazione pubblica, un ente o un soggetto aggiudicatore, come definito dal D. Lgs. n.50/ 2016 e dalle Direttive Comunitarie.

"CREDITO DELLA COOPERATIVA E CREDITO DELL'ASSEGNATARIO"

Il credito della Cooperativa è il credito che ARCO LAVORI matura nei confronti del Committente, in forza del Contratto ed in virtù dell'esecuzione delle opere e/o dei servizi o forniture da parte dell'Assegnatario.

Il credito dell'Assegnatario nei confronti della Cooperativa ha la propria fonte nella delibera di assegnazione e viene ad esistenza a seguito dell'esecuzione delle opere e/o servizi o forniture. Tale credito, detratte le competenze della Cooperativa, così come indicate nella delibera di assegnazione o comunque deliberate in ossequio allo Statuto e Regolamento vigenti, diviene esigibile nei confronti della Cooperativa solo in esito agli effettivi incassi dai Committenti ed è quantificabile in relazione ai lavori e/o servizi correttamente e puntualmente eseguiti.

"LAVORI"

Per Lavori è da intendersi l'esecuzione delle opere e/o servizi o forniture, nonché ogni altra obbligazione dedotta nel Contratto stipulato dalla Cooperativa con un Committente.



# TITOLO I

# DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E PROGRAMMATICO

# ART. 1 – BANCA DATI DEI SOCI INTERESSATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI ACQUISITI DALLA COOPERATIVA.

1.1 Il Consiglio di Gestione curerà che sia istituita e tenuta costantemente aggiornata una banca dati contenente informazioni relative alle imprese associate interessate allo svolgimento di lavori da acquisirsi da parte della Cooperativa.

Tale banca dati ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la capacità operativa della Cooperativa nei vari settori di intervento, di fornire al Consiglio di Gestione elementi di valutazione per la scelta dei lavori da acquisire, di far conoscere le necessità e le disponibilità degli associati; inoltre dovrà verificare la corretta applicazione da parte degli associati degli adempimenti normativi in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e verificare la corretta applicazione da parte degli associati di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento.

- 1.2 Le notizie per l'istituzione della banca dati saranno fornite, con l'uso di moduli prestampati, dai titolari delle imprese associate e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti. Le imprese associate sono tenute a comunicare alla Cooperativa, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che il Consiglio di Gestione riterrà opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.
- 1.3 Le imprese associate che non forniscano i dati richiesti e non ne autorizzino il trattamento nell'ambito delle finalità proprie della Cooperativa, possono essere escluse su determinazione del Consiglio di Gestione dall' assegnazione di lavori e dalla erogazione di servizi, sino alla loro regolarizzazione
- 1.4 Tutti i diritti, a titolo esemplificativo di uso, utilizzo, copia, modifica, distribuzione o comunicazione sulla banca dati sono riservati in via esclusiva alla



Cooperativa.

#### ART. 2 – CONTENUTO DELLA BANCA DATI

- 2.1. La banca dati deve contenere, per ciascuno dei soci interessati alla esecuzione dei lavori, le seguenti informazioni:
- (Caratteristiche delle imprese): denominazione, forma costitutiva, sede, abilitazione alla Legge 300/06 e successive modificazioni, integrazioni o abrogazioni e D.M. 30/07/08 nonché i successivi decreti di cui all'art. 35 D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 133/08, situazione di certificazione dell'impresa (certificazione SOA certificazione di qualità certificazione sicurezza adozione modello organizzativo D. Lgs. 231/01 ed ogni altro elemento utile a qualificare la impresa in relazione alle finalità perseguite dalla Cooperativa, ecc.), iscrizione alle white list ai sensi della normativa vigente, posizioni assicurative, settore nel quale opera correntemente, tipo dei lavori ai quali è interessata, elenco particolareggiato di attrezzature e macchinari dei quali dispone, numero e qualificazione dei dipendenti, volume globale degli affari svolti negli ultimi tre esercizi finanziari, eventuale indicazione dei lavori già svolti e dei clienti abituali, contemporanea partecipazione ad altre cooperative, consorzi o forme societarie o associative in genere che perseguano identici scopi sociali od esplichino una attività concorrente alla Cooperativa;
- 2.2. Inoltre il Consiglio di Gestione potrà richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni con le seguenti:
- (Programma di attività e sviluppo): programma di attività, piano finanziario e programma di spese e di investimenti previsti per i successivi tre esercizi finanziari e incidenza dell'attività consortile prevista per la loro realizzazione
- (Impegno dei soci verso la Cooperativa): indicazione preventiva, su base annua, della capacità lavorativa complessiva che il socio si impegna comunque a portare a disposizione della Cooperativa per l'esecuzione dei lavori da questa assunti, con la sua quantificazione in percentuale rispetto al volume globale d'affari svolto nell'ultimo anno o sul budget previsto per l'anno in corso o per quelli futuri.

#### ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI DI INTERVENTO

3.1 I settori di intervento della Cooperativa, nella ricerca e nell'acquisizione dei



lavori, sono determinati, nel rispetto delle linee programmatiche e dei principi ispiratori di cui alle premesse, dalle caratteristiche delle imprese che ne costituiscono la base sociale e dalle dichiarazioni dalle stesse rese in ordine alla necessità od alla disponibilità di assunzione lavori.

- 3.2 Il Consiglio di Gestione, allo scopo di stimolare l'aggiornamento tecnologico e professionale dei soci, compirà verso gli stessi opera di informazione sulle richieste e sull'andamento del mercato, in particolare per quanto attiene ai settori emergenti e di maggior innovazione tecnologica ed a quelli che, per vari motivi, sarebbero preclusi alle singole imprese.
- 3.3 Lo stesso Consiglio di Gestione presterà, alle imprese consorziate che lo richiederanno, l'assistenza necessaria affinché le stesse, sulla base delle informazioni ricevute, possano pervenire all'aggiornamento del proprio budget ed alla conseguente modificazione della disponibilità da porre a disposizione della Cooperativa.
- 3.4 L'impegno della Cooperativa ad operare in settori che esulino dai suoi abituali campi di attività nel rispetto delle linee programmatiche e dei principi ispiratori di cui alle premesse, deve essere approvato dal Consiglio di Gestione, in via preventiva, prima ancora che siano predisposti i lavori preparatori per la formulazione di offerte o per condurre trattative.



## TITOLO II

#### ASSUNZIONE DEI LAVORI

#### ART. 4 – RICERCA DEI LAVORI

4.1 La Cooperativa ha per oggetto principale anche se non esclusivo della propria attività, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse delle imprese associate, di lavori da persone fisiche, amministrazioni statali, parastatali, persone giuridiche pubbliche e private, enti pubblici e privati, per assegnarli per l'esecuzione alla/e impresa/e designata/e, alle stesse condizioni contrattuali alle quali sono stati acquisiti dalla committenza, salvo le diverse modalità di corresponsione dei corrispettivi nonché della prestazione di autonome garanzie previste dai titoli IV e V del presente Regolamento e salvo il recupero dei costi di funzionamento della struttura consortile.

4.2 Tuttavia come previsto all'art.4 dello Statuto, quando particolari esigenze di ordine tecnico, produttivo, finanziario o comunque imprenditoriale lo richiedano e/o nel caso di attività accessorie o complementari a quella impiantistica di competenza specifica della Cooperativa, ma comunque sempre in armonia con il fine principale di promozione e sviluppo delle imprese dei soci e previa deliberazione del Consiglio di Gestione, la Cooperativa stessa può provvedere all'esecuzione diretta totale o parziale dei lavori acquisiti o al loro affidamento a terzi, secondo i criteri fissati nel presente Regolamento comunque sempre in armonia e nel rispetto degli scopi della Cooperativa stessa.

#### ART. 5 – FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

5.1 La compilazione delle offerte è eseguita sotto la supervisione della Direzione Generale che si avvale della collaborazione di chi eserciti la funzione commerciale nell'area di competenza secondo quanto determinato dalla struttura della Cooperativa. Alla stessa Direzione Generale spetta la conduzione di trattative per l'acquisizione dei lavori, per lo svolgimento delle quali si può avvalere, oltre che dell'apporto del personale interno, anche di collaborazione esterna.

5.2 La Direzione Generale incaricata della conduzione delle trattative può, in ogni momento, chiedere l'intervento del Presidente del Consiglio di Gestione per



rimuovere difficoltà eventualmente emerse o per riferire sullo svolgimento delle trattative stesse, potendo in ogni caso il Presidente del Consiglio di Gestione chiedere alla Direzione Generale di essere informato sulle attività in corso di svolgimento.

5.3 Per la formulazione e la presentazione di offerte ad enti pubblici o privati al massimo ribasso, od alla conclusione delle relative trattative, la Direzione Generale o la Funzione Commerciale ha l'obbligo di interpellare il titolare dell'impresa eventualmente designata all'esecuzione per l'autorizzazione al ribasso da

#### concedere.

5.4 Quando richiesto da leggi o dal Committente stesso, la Cooperativa provvederà ad indicare già in sede di presentazione dell'offerta, previa autorizzazione, il socio o i soci a cui verranno assegnati i lavori in caso di eventuale aggiudicazione. La scelta del socio verrà effettuata con i criteri di cui al successivo art. 6.



## TITOLO III

#### ASSEGNAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

#### ART. 6 – ASSEGNAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

#### 6.1 L'Assegnazione - Criteri

L'Assegnazione alle singole imprese associate deve avvenire secondo principi di parità di trattamento che tengano conto delle caratteristiche imprenditoriali di ciascuna, della fattiva collaborazione nella fase di individuazione dei committenti, dell'apporto effettivo all'attività di procacciamento dei lavori, nonché degli impegni assunti verso la Cooperativa, della necessità di lavoro manifestata e dell'ubicazione dei lavori stessi.

I soci consorziati prendono atto che nel deliberare l'Assegnazione, il Consiglio di Gestione pur nell'ambito della più ampia discrezionalità, terrà conto:

- -delle caratteristiche industriali dei soci consorziati rispetto ai lavori da eseguire; -delle capacità organizzative ed operative dei soci consorziati nel settore delle categorie richieste per l'esecuzione dei lavori previsti dalla gara, valutando anche l'iscrizione del consorziato in albi, ordini, elenchi, eventualmente richiesta quale condizione necessaria per lo svolgimento delle attività relative ai lavori;
- del fatturato annuo dei soci consorziati in rapporto all'importo complessivo dei lavori ed alla durata del contratto:
- della situazione patrimoniale dei soci consorziati in considerazione dei lavori da eseguire, in particolar modo nel caso di appalti particolarmente onerosi per l'appaltatore, con riferimento ai quali il Consiglio di Gestione potrà riservarsi di indicare opportuni parametri minimi di bilancio che i soci consorziati dovranno rispettare e, laddove ne ravvisasse la necessità richiedere idonee referenze bancarie ai soci consorziati;
- dell'evidenza circa l'adozione di regole di compliance aziendale e della iscrizione e permanenza nella white list della provincia di competenza;
- della presenza operativa e/o commerciale dei soci consorziati nell'area territoriale nella quale devono essere effettuati i Lavori, qualora vi siano più soci consorziati attivi nell'area medesima, per garantire una equa alternanza fra di essi:
- dell'esecuzione di lavori, oggetto di precedenti assegnazioni nell'ambito di commesse provenienti dalla stessa Committenza, con buon esito e soddisfazione

AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. Via Argirocastro, 15 48122 Ravenna (RA)

Tel: 0544 453853 www.arcolavori.com



di quest'ultima.

#### 6.2 L'assegnazione - Modalità e presupposti

L'assegnazione è deliberata dal Consiglio di Gestione della Cooperativa prima dell'indicazione in sede di offerte impegnative nei confronti dei Committenti (nello specifico per quanto riguarda i contratti pubblici ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 48 co.7 del D. Lgs. 50/2016) e diviene efficace in esito all'aggiudicazione definitiva del Contratto.

Il Consiglio di Gestione può deliberare l'assegnazione sia ad una singola impresa, sia a più imprese, comunque facenti parte della Cooperativa.

L'assegnazione può intervenire o in esito alla richiesta da parte del socio consorziato, o su invito della Cooperativa ad effettuare la richiesta medesima e deve essere preceduta dalla "dichiarazione di accettazione ed impegno alla partecipazione alla gara" da rendersi su apposito modulo redatto dalla Cooperativa.

Qualora il socio interpellato non intenda aderire alla proposta avanzata dalla Cooperativa dovrà comunque comunicare alla Cooperativa medesima se intende partecipare autonomamente alla gara, ai fini dell'applicazione del divieto di cui ai seguenti comma.

E' fatto divieto al socio indicato di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, rammentando che ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 co.7 del D. Lgs 50/2016, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e che in caso di inosservanza di tale divieto trova applicazione l'articolo 353 del codice penale.

E' fatto divieto alla Cooperativa ed a ciascuno dei suoi soci per i quali la stessa si è impegnata a presentare offerta in una specifica gara, di condividere informazioni e/o stipulare accordi commerciali, relativamente alla gara medesima, con gli altri soci consorziati che hanno comunicato di presentare offerta autonomamente.

Il socio consorziato che ha formulato la richiesta ovvero ha aderito alla proposta della Cooperativa, ove successivamente receda dalla richiesta o dalla adesione alla proposta non potrà in nessun caso presentare offerta autonomamente.

Non potranno essere valutate richieste di assegnazione da parte di, né avanzate proposte a, soci consorziati che non abbiano presentato domanda di iscrizione



alle white list della provincia di competenza, o analoga, iscrizione ai sensi della vigente normativa, che abbiano ricevuto comunicazioni relative a provvedimenti di diniego di iscrizione nelle summenzionate white list, o analoga iscrizione, per mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile, o di cancellazione dai predetti elenchi conseguenti all'accertata insussistenza delle condizioni richieste per la permanenza nell'elenco stesso.

Non potranno, altresì, essere valutate richieste di Assegnazione da parte di, né avanzate proposte a, Soci Consorziati che non abbiano adottato le misure previste dal REGOLAMENTO UE 2016/679.

#### 6.3 L'assegnazione – Oggetto

L'assegnazione ha per oggetto le opere e prestazioni disciplinate dal Contratto assunto dalla Cooperativa ed ha con quello un rapporto di stretta dipendenza. L'assegnazione pertanto deve essere interpretata e, ove necessario, integrata in relazione a quanto stabilito nel Contratto stesso e dalle norme e/o dai documenti in questo recepiti, salvo quanto disposto nel presente regolamento consortile.

Ferma restando in capo alla Cooperativa la riferibilità giuridica del Contratto da questi stipulato con il Committente, per effetto dell'assegnazione è attribuito all'Assegnatario il diritto/dovere di eseguire i Lavori oggetto dell'appalto, nonché di adempiere ad ogni altro obbligo di legge e di contratto.

L'assegnatario è tenuto a rimborsare alla Cooperativa tutti i costi e le spese sostenute a partire dalla partecipazione alla gara sino alla completa esecuzione del contratto. Quando il contratto è stato acquisito dalla Cooperativa in raggruppamento con altre imprese, l'Assegnazione comporta anche il trasferimento all'Assegnatario di tutte le obbligazioni legalmente assunte nei confronti di tali imprese e/o derivanti dal rapporto di associazione, salvo eventuali diverse determinazioni contenute nell'atto di assegnazione.

#### 6.4 L'Assegnazione - Tipologie

L'assegnazione della Cooperativa alle imprese associate avviene secondo le seguenti tipologie:

a) Ordinaria - mediante la assunzione da parte della associata di tutti gli obblighi ed oneri per dare completamente eseguite le prestazioni oggetto del contratto, con organizzazione e rischio esclusivamente della impresa assegnataria;



- b) Assistita -con la medesima estensione alla associata della responsabilità ed obblighi di cui al punto precedente, ma con la erogazione di servizi amministrativi, tecnici, commerciali e gestionali da parte della Cooperativa;
- c) Diretta o parzialmente assistita esecuzione del contratto con rischio ed organizzazione a carico della Cooperativa con eventuale assegnazione ad imprese associate di singole fasi delle lavorazioni o di singole prestazioni contrattuali; ricorrendo questa tipologia di assegnazione la Cooperativa potrà affidare a terzi, anche con contratti di subappalto, la esecuzione di singole fasi lavorative.

#### 6.5 L'Assegnazione - Garanzie

- Il Consiglio di Gestione Il Consiglio di Gestione richiederà all'impresa assegnataria
- a) il rilascio di apposita fideiussione bancaria emessa da primari istituti bancari (rating minimo S&P lungo termine BBB outlook positivo) od assicurativa emessa da compagnia di primaria importanza, di gradimento del Consiglio di Gestione e ciò a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti oppure in subordine il versamento di un importo fino al 1,5% di ogni singolo incasso calcolato sull'imponibile della fattura emessa, da effettuarsi sul conto costituito dalla Cooperativa ai fini e con le modalità di cui al successivo p.to 6.5.1.

Il Consiglio di Gestione altresì potrà richiedere all'impresa assegnataria il rilascio di:

- b) apposita fideiussione bancaria emessa da primari istituti bancari (rating minimo S&P lungo termine BBB outlook positivo) o assicurativa emessa da compagnia di primaria importanza, di gradimento del Consiglio di Gestione a garanzia del pagamento di somme per anticipazione in conto lavoro eventualmente erogate dal Committente, secondo le modalità previste dal successivo art. 16.2.1 del presente Regolamento;
- c) apposita fideiussione bancaria emessa da primari istituti bancari (rating minimo S&P lungo termine BBB outlook positivo) o assicurativa emessa da compagnia di primaria importanza a garanzia di eventuali pagamenti per svincolo anticipato delle ritenute di garanzia.

Il Consiglio di Gestione provvederà ad indicare se richiedere le garanzie previste alle precedenti lettere a), b), c) nella delibera di assegnazione dei lavori, avendo



cura, nel caso previsto alla lett.a) di fissare l'entità della percentuale.

6.5.1 Costituzione e finalità del deposito a garanzia.

Le imprese assegnatarie, qualora non provvedano al rilascio della fideiussione bancaria o assicurativa di cui al precedente p.to 6.5 lett. a), sono tenute a contribuire alla costituzione di apposito deposito a garanzia finalizzato a manlevare e tenere indenne la Cooperativa dai rischi assunti in ragione della partecipazione alla gara, della titolarità del Contratto stipulato con il Committente, della sua partecipazione ad associazioni temporanee di imprese, nonché da quelli connessi all'escussione di ogni e qualsivoglia cauzione e/o polizza che la stessa sia tenuta a rilasciare. Il deposito a garanzia in questione viene costituito mediante i versamenti delle imprese assegnatarie su apposito conto corrente aperto presso un primario Istituto Bancario con intestataria la Cooperativa e

potrà essere utilizzato nelle ipotesi in cui la Cooperativa medesima sia tenuta al pagamento di ogni e qualsivoglia importo a causa di:

- -escussioni di cauzioni e/o polizze a garanzia,
- inadempimenti e/o illeciti contrattuali ed extracontrattuali ascrivibili a responsabilità di qualsiasi consorziata assegnataria e/o indicata come esecutrice,
- qualsivoglia evento pregiudizievole che metta a rischio la sopravvivenza, la solidità e l'integrità della Cooperativa,

fermo restando in ogni caso il dovere delle consorziate di far fronte agli obblighi ed agli oneri assunti in forza dell'assegnazione e del vincolo consortile.

Allo scadere di due anni e qualora l'ammontare del deposito non sia inferiore ad € 5.000.00,00, ogni singolo importo versato dall'impresa assegnataria verrà restituito o destinato ad aumento del capitale sociale.

La restituzione o la diversa destinazione ad aumento del capitale, potranno intervenire solo qualora l'impresa assegnataria nell'ambito del complessivo rapporto consortile non risulti inadempiente nei confronti della Cooperativa, fermo restando che quest'ultima potrà trattenere e disporre degli importi versati dalla consorziata, sino alla totale tacitazione dei propri crediti.

6.5.2 Modalità di utilizzo del deposito a garanzia

Qualora si verifichino le condizioni di cui al precedente articolo che comportino l'utilizzo delle somme depositate, la Cooperativa ne darà immediata

AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. Via Argirocastro, 15 48122 Ravenna (RA)

Tel: 0544 453853 www.arcolavori.com



comunicazione alle consorziate che hanno provveduto ai versamenti.

La Cooperativa potrà utilizzare il conto dal momento in cui la stessa sarà tenuta ai pagamenti per le causali di cui all'articolo precedente. Gli importi così liquidati verranno posti a carico delle consorziate che hanno provveduto ai versamenti, secondo una ripartizione proporzionale in ragione di quanto dalle stesse versato ed imputati ad ogni singola consorziata per la somma di rispettiva competenza. A fronte di tale imputazione la Cooperativa emetterà fattura di pari importo nei confronti di ogni singola consorziata a titolo di contributo straordinario.

Resta inteso che qualora la Cooperativa dovesse recuperare in toto o parzialmente quanto liquidato, provvederà ad accreditare in maniera proporzionale alle consorziate gli importi posti a loro carico.

Al raggiungimento dell'importo indicato all'art. 6.5.1 il Consiglio di Gestione valuterà i presupposti per procedere alla restituzione in favore delle consorziate delle somme dalle stesse versate nei precedenti due anni. Le restituzioni avverranno con cadenza trimestrale ed a condizione che l'ammontare delle somme depositate, al netto degli importi

complessivamente da restituirsi per il trimestre, non sia inferiore ai 5.000.000,00 euro.

#### 6.6 L' Assegnazione -Effetti.

6.6.1 L'impresa esecutrice, all'atto dell'assegnazione, a norma di Statuto nonché del presente Regolamento, regolarmente approvato dall'Assemblea generale ordinaria dei soci della Cooperativa, assume, oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni obbligo, onere e responsabilità per l'esecuzione dei lavori, conformemente alla disciplina contrattuale intervenuta con la committenza, nonché ogni responsabilità per danni nei confronti della committenza o di terzi a norma di legge, mallevandone espressamente la Cooperativa, assumendo altresì gli oneri conseguenti ad azioni giudiziali intraprese nel suo interesse e a seguito di sua richiesta alla Cooperativa.

#### 6.6.2 In particolare pertanto:

a) L'impresa assegnataria si accolla il rischio e le responsabilità inerenti i mancati o ritardati pagamenti da parte della stazione appaltante, anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato a mezzo titoli di credito e relativi rinnovi in



quanto concordati preventivamente con l'impresa stessa, assumendo in ogni caso nei confronti della Cooperativa nonché della stazione appaltante, la totale responsabilità di dare l'opera ultimata tempestivamente e a regola d'arte. Sarà comunque cura della tecnostruttura della Cooperativa adottare tutti i provvedimenti necessari e indispensabili per il recupero del credito nel più breve tempo possibile nulla potendo opporre l'impresa assegnataria.

b) L'impresa, per l'esecuzione delle opere assegnatele, sarà pienamente autonoma, nel rispetto comunque di ogni disposizione e di ogni condizione prevista dal Contratto assunto dalla Cooperativa, salvo il diritto di controllo del medesimo, di cui al successivo articolo 10.2.

L'assegnataria eseguirà i lavori assegnati a mezzo della propria organizzazione, approntando e mantenendo le idonee strutture e i mezzi per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti, obbligandosi ad eseguire le opere, le attività e le prestazioni ad essa assegnate a perfetta regola d'arte, rispettando i termini di esecuzione, ogni modalità senza alcuna esclusione, ogni condizione e prescrizione posta dal Contratto e/o dagli atti integrativi di questo, in maniera perfettamente conforme ai programmi, ai progetti ed ai disciplinari tecnici.

- c) L'impresa assegnataria assume ogni responsabilità comunque connessa alla realizzazione delle opere ad essa assegnate dalla Cooperativa, negli stessi termini in cui tale responsabilità è stata assunta dalla Cooperativa stessa, sia nei confronti del Committente che dei terzi anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1667, 1669 C.C., obbligandosi a manlevare la Cooperativa qualora essa sia chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità civile o contrattuale, nei confronti del committente e/o di terzi.
- d) In materia di subappalto l'impresa assegnataria assume, in via esclusiva, la qualità di committente-appaltante nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori e degli istituti previdenziali (INAIL INPS Cassa Edile) e, conseguentemente, assume in via esclusiva ogni responsabilità prevista dalla normativa vigente e di futura emanazione (art. 1676 c.c., art. 29 D. Lgs. 276/03, artt. 35 e 35 bis legge 248/06, art. 105 D.Lgs. 50/16, art. 26 D. Lgs. 81/08), con espressa esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità concorrente, solidale o alternativa in capo alla Cooperativa. Fermo restando quanto sopra l'impresa assegnataria si obbliga comunque a manlevare integralmente la Cooperativa da ogni e qualsiasi pretesa azionata nei suoi confronti dai suddetti dipendenti e/o enti previdenziali.



e) L'assegnataria si obbliga in particolare espressamente, a subire gli atti e fatti che il committente compia esercitando diritti e/o poteri propri, senza per questo mai chiedere nulla alla Cooperativa che a sua volta non abbia ricevuto dal committente.

La tecnostruttura della Cooperativa, potrà supportare il socio assegnatario nelle procedure normative previste per gli appalti pubblici in caso di contenzioso con la Stazione Appaltante, per apporre riserve e quant'altro necessario per tutelare gli interessi dell'associato.

f) Sono a carico dell'impresa assegnataria tutti gli oneri e costi cui la Cooperativa sia tenuta in conseguenza della nomina di tecnici, avvocati, commercialisti e professionisti, per adempiere agli obblighi dell'appaltatore, in tema di sicurezza sui cantieri e per la migliore gestione economica e legale del contratto.

6.6.3 Alla Cooperativa rimane comunque la facoltà di assumere accordi verso il committente principale in relazione ai lavori da essa assegnati alla impresa, nulla potendo quest'ultima opporre.

6.6.4 La Cooperativa rimane unica titolare dei certificati di buona esecuzione ai sensi della normativa vigente, salvo casi particolari in cui il Consiglio di Gestione deliberi un'attribuzione diversa. In linea di principio, pertanto, i certificati di buona esecuzione resteranno utilizzati nella loro pienezza esclusiva dalla Cooperativa e solo in casi particolari il Consiglio di Gestione, con motivata deliberazione, potrà deliberarne l'attribuzione all'assegnataria esecutrice.

#### ART. 7 - CONSEGNA DEI LAVORI

7.1 Il socio assegnatario di un lavoro ha l'obbligo di formalizzarne la propria accettazione mediante sottoscrizione della "Lettera di Assegnazione", restituendola nei tempi e modi indicati dalla Cooperativa.

7.2 Al socio sarà consegnata copia di tale Lettera oltre a copia del contratto, del capitolato, degli elaborati tecnici, dell'eventuale programma di consegna lavori, del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), nonché la documentazione del Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza relativa alla pianificazione ed al controllo del cantiere

7.3 La mancata restituzione della Lettera di Assegnazione previa diffida ad adempiere da parte della Cooperativa, comporta la possibilità per la



Cooperativa, di procedere alla revoca della assegnazione trattenendo quanto eventualmente eseguito dalla impresa assegnataria senza obbligo di corresponsione di remunerazione da parte della Cooperativa.

#### ART. 8- OBBLIGHI ED ONERI DEI SOCI ASSEGNATARI DEI LAVORI

8.1 L'impresa assegnataria, in caso di aggiudicazione dell'affidamento, assume l'obbligo dell'esecuzione del Contratto avendone predeterminato in fase di gara tutti gli oneri relativi.

Si obbliga pertanto ad eseguire i lavori garantendo, anche da parte di chiunque a essa interessato, la regolare esecuzione delle opere e la piena e completa osservanza ed il rispetto:

- di tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali ivi comprese le prescrizioni tecniche, così come contenute e richiamate nel Contratto;
- di tutte le disposizioni e prescrizioni emanate e da emanare da parte del committente, nonché da parte di ogni competente Autorità od organo amministrativo;
- di tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti riguardanti la normativa urbanistica, i rapporti di lavoro, quelli previdenziali, assicurativi e contributivi, il trattamento economico e normativo dei lavoratori e la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, nonché i contratti collettivi, facendo salva la Cooperativa da ogni conseguenza eventualmente derivante dal mancato rispetto di tale obbligo in particolare osservando quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
- di tutte le disposizioni contenute in Contratto o emanate dalla Direzione Lavori, comunque riflettenti l'applicazione di norme di previdenza e prudenza atte a scongiurare infortuni o sinistri con conseguenti danni a dipendenti e a terzi:
- di ogni norma afferente l'esecuzione delle opere pubbliche, ivi compresa la puntuale osservanza delle Leggi 646/82, D. Lgs. 50/2016, D. Lgs. 81/2008 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- della normativa cosiddetta "antimafia";
- del Codice Etico, del Modello di prevenzione reati D lgs.231/2001 e dello Standard Internazionale SA 8000 adottati dalla Cooperativa;
- degli obblighi di cui alla 1.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi



#### finanziari;

- della normativa in materia di privacy.

#### 8.2 L'impresa assegnataria in particolare:

- 1) si impegna a curare direttamente nei tempi richiesti, la predisposizione della documentazione prevista ai sensi di legge e richiesta dalla committenza ai fini antimafia per formalizzare l'aggiudicazione dell'appalto e a trasmettere detta documentazione alla Cooperativa, al fine di consentire alla stessa di procedere alla stipula del Contratto;
- 2) provvederà ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte ed esclusivamente con l'impiego di maestranze alle dipendenze della propria impresa o compatibilmente con le caratteristiche tecnico-economiche della commessa acquisita con la collaborazione di altre imprese socie della Cooperativa;
- 3) si impegna a non dare corso a contratti di subappalto o cottimo o fornitura con messa in opera o noli a caldo di cui all'art 105 D. Lgs. 50/2016 s. m. i. per le opere di propria competenza, se non dopo aver ricevuto dalla Cooperativa copia dell'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte della stazione appaltante, garantendo il rispetto e/o l'accertamento della sussistenza delle condizioni tutte di cui alle norme in materia di appalti pubblici. Sarà cura dell'impresa interessata ad un appalto, comunicare già in fase di gara/formulazione dell'offerta, alla Cooperativa, la eventuale futura necessità di ricorrere al subappalto di opere attinenti l'appalto stesso, per permettere alla Cooperativa di ottemperare alle prescrizioni di gara. L'impresa curerà nei tempi richiesti la predisposizione da parte dell'impresa subappaltatrice della documentazione richiesta ai sensi di legge e la trasmissione di detta documentazione alla Cooperativa, al fine di consentire alla stessa di procedere alla domanda e all'ottenimento della prescritta autorizzazione. L'impresa assegnataria è tenuta alla predisposizione e gestione diretta del contratto di subappalto manlevando la Cooperativa da eventuali contestazioni che potessero insorgere.

In materia di subappalto l'impresa assegnataria assume, in via esclusiva, la qualità di committente-appaltante nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori e degli istituti previdenziali (INAIL – INPS - Cassa Edile) e, conseguentemente, assume in via esclusiva ogni responsabilità prevista dalla normativa vigente e di



futura emanazione (art. 1676 c.c., art. 29 D. Lgs. 276/03, artt. 35 e 35 bis legge 248/06, art. 105 D. Lgs. 50/16, art. 26 D. Lgs. 81/08) con espressa esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità concorrente, solidale o alternativa in capo alla Cooperativa. Fermo restando quanto sopra la socia assegnataria si obbliga comunque a manlevare integralmente la Cooperativa da ogni e qualsiasi pretesa azionata nei suoi confronti dai suddetti dipendenti e/o enti previdenziali;

- 4) ha l'obbligo, sui materiali da impiegare nella commessa acquisita tramite la Cooperativa, di concedere il diritto di opzione sull'acquisto al servizio approvvigionamento di C.I.I.C.A.I. SCC di Ravenna, con le modalità indicate in apposita procedura formulata dal Consiglio di Gestione;
- 5) predisporrà, a propria cura e spese, il Piano Operativo della Sicurezza (POS), il PSS quando è richiesto dalle norme vigenti e le eventuali modifiche ed integrazioni al PSC, avendo cura di indicare quale intestatario dell'appalto la Cooperativa, e di fornirne due copie alla Cooperativa stessa, la quale dovrà consegnarne una alla committenza da allegare al Contratto. Inoltre l'impresa assegnataria avrà cura di depositarne ulteriore copia del PSS e del POS presso il cantiere ove avranno luogo i lavori assegnati, a disposizione di eventuali controlli da parte degli organi preposti, e curerà tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute curando comunque che le attività in cantiere siano conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza dal D. Lgs. 81/2008; nell'ipotesi di appalti per i quali non sia prevista la redazione del piano operativo della sicurezza, predisporrà a propria cura e spese documento finalizzato alla prevenzione dei rischi avente il contenuto del suddetto piano, per quanto compatibile;
- 6) provvederà alla denuncia agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile), Assicurativi ed Infortunistici, del lavoro assegnatole e alla trasmissione della documentazione relativa ai committenti, prima dell'inizio dei lavori assicurando comunque l'esatta osservanza delle disposizioni normative in materia vigenti nel luogo in cui viene eseguita l'opera o il servizio. Essa curerà inoltre la periodica trasmissione alla Cooperativa, della documentazione relativa al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, con le modalità indicate in apposita procedura formulata dal Consiglio di Gestione;
- 7) provvederà, a propria cura e spese, ad assicurare in modo idoneo rispetto ai potenziali rischi l'attività di cantiere sulla responsabilità civile per danni che



dovessero derivare a propri dipendenti o terzi durante l'esecuzione dei lavori assegnati; a tal fine il Consiglio di Gestione potrà provvedere, nella delibera di assegnazione dei lavori, ad indicare l'importo del massimale unico della assicurazione a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i dipendenti o terzi comunque il massimale dovrà essere congruo in relazione alla importanza e difficoltà del lavoro assegnato.

La mancata stipulazione delle polizze assicurative costituisce motivo di revoca della assegnazione e potrà essere valutato dalla Cooperativa quale comportamento ai fini della sua esclusione. Qualora il Committente dovesse richiedere la stipulazione delle assicurazioni direttamente da parte della Cooperativa, le spese e gli oneri relativi saranno comunque addebitati alla impresa associata con le modalità previste al titolo V;

- 8) la gestione dei rapporti contrattuali con la committenza, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti relativi all'opera assegnata all'impresa, sarà tenuta esclusivamente dalla Cooperativa, obbligandosi l'impresa a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli organi della Cooperativa affinché si ottengano i migliori risultati nel rapporto "Cooperativa Committente";
- 9) provvederà a predisporre a propria cura e spese e all'esposizione del cartello di cantiere nel quale menzionare come appaltatrice la Cooperativa, oltre che la propria ditta in qualità di assegnataria esecutrice dei lavori ed eventuali ditte subappaltatrici. Provvederà inoltre, sempre a propria cura e spese, all'esposizione della segnaletica antinfortunistica e di ogni altra indicazione prevista dalle leggi o richieste dai documenti contrattuali;
- 10) provvederà a far tenere dai propri dipendenti, sul luogo del lavoro, un contegno che non arrechi danno direttamente o indirettamente all'immagine o al regolare funzionamento della Cooperativa;
- 11) con riferimento alle questioni che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione del contratto provvederà ad attenersi alle direttive del Direttore Tecnico della Cooperativa di cui al seguente art. 14.2; qualora in uno stesso cantiere siano presenti più soci assegnatari dei lavori, di regola e salva diversa determinazione della Direzione Generale della Cooperativa, per i problemi inerenti la programmazione ed esecuzione dei lavori, si deve fare riferimento al



Direttore di Cantiere indicato in atti dalla impresa socia cui sia stata assegnata la quota di lavori maggiore il quale dovrà attenersi alle direttive del Direttore Tecnico della Cooperativa, che terrà i contatti con la D.L. della Committenza e con gli uffici della Cooperativa, restando inteso che, per quanto concerne la funzione di coordinamento in materia di sicurezza, questa resta in capo alle imprese assegnatarie così come previsto dal successivo art. 9.

- 12) provvederà ad attenersi agli obblighi derivanti dall'adozione di un sistema di gestione della qualità e di eventuali altri sistemi di gestione od organizzazione da parte della Cooperativa, impegnandosi altresì a fornire la documentazione richiesta dalle procedure compilata in ogni sua parte e i dati necessari al mantenimento sotto controllo del cantiere con particolare attenzione alle informazioni richieste dal Responsabile Sistemi Integrati concernenti il "piano di qualità della commessa";
- 13) ogni impresa assegnataria, per le attività eseguite nell'ambito del rapporto associativo, è tenuta all'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico e nel modello 231/2001 della Cooperativa, nonché ad attenersi alle regole e procedure adottate dalla Cooperativa con riferimento ai sistemi di Qualità 9001, Ambiente 14001, Sicurezza 18001, alla SA 8000, al Rating di Legalità ed alla normativa sulla Privacy;
- 14) In materia di privacy, l' Assegnataria qualora nell'adempimento degli oneri contrattuali e delle disposizioni del Capitolato di Appalto debba trattare dati assoggettati al Regolamento UE 2016/679 provenienti dalla committenza pubblica e privata, con l'assegnazione dei lavori si impegna in qualità di impresa assegnataria ad adempiere integralmente a tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 divenendo unico titolare del trattamento del dato e/o unico Responsabile del Trattamento del dato proveniente dalla Committenza pubblica e privata come sopra indicato.

Qualora i dati personali trattati per la esecuzione della commessa siano stati ottenuti dall'impresa assegnataria, quest'ultima si obbliga a consegnare alla Cooperativa la dichiarazione sulla provenienza dei dati personali ai sensi dell'art.14 del REGOLAMENTO UE 2016/679 s. m. i..

Il mancato adempimento di quanto sopra descritto è causa di revoca dell'assegnazione ai sensi del successivo art. 11.

15) L'inosservanza dei sopra richiamati principi, regole e procedure, costituisce



causa di revoca dei lavori assegnati.

8.3 Il socio assegnatario dei lavori è tenuto, inoltre, al rigoroso rispetto degli

eventuali ulteriori impegni assunti con la sottoscrizione della lettera di

assegnazione di cui al precedente art. 7.

8.4 Ogni eventuale infrazione alle disposizioni contenute o richiamate dal

presente art. 8, resta ad esclusivo carico della/e impresa/e assegnataria/e e dei

suoi rappresentanti con piena liberazione della Cooperativa la quale potrà

valutarlo sia ai fini del rapporto mutualistico che di quello sociale.

8.5 La Cooperativa si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento, controlli

tecnici ed amministrativi sulla corretta esecuzione dei lavori assegnati e di

adottare i provvedimenti sanzionatori di cui al successivo art. 10, qualora

riscontrasse gravi deficienze nell'andamento e nell'esecuzione dei lavori.

Peraltro l'esecuzione delle verifiche da parte della Cooperativa non comporterà

in alcun modo liberatoria dell'assegnataria, la quale in ogni caso sarà tenuta a

manlevare la Cooperativa da qualunque onere, rischio e responsabilità connesso

al Contratto.

8.6 L'assegnataria deve comunque tenere indenne la Cooperativa da tutti i danni

o conseguenze negative che la medesima dovesse subire a causa di tali

inosservanze e/o alla revoca.

8.7 E' sempre fatto salvo il diritto della Cooperativa di compensare gli eventuali

crediti delle imprese associate con il proprio credito evidenziatosi nel

complessivo rapporto intrattenuto con le imprese stesse.

ART. 9 – SALUTE E SICUREZZA

La Cooperativa è totalmente estranea alla fase esecutiva dei lavori assegnati alle

imprese consorziate e, consequentemente, in relazione alla normativa in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le imprese

assegnatarie assumono ad ogni effetto di legge la veste di datore di lavoro e/o di

impresa affidataria, con assunzione di ogni conseguente obbligo di legge



inerente la cura e predisposizione di tutto quanto utile e necessario per la miglior prevenzione degli infortuni, per la corretta igiene del lavoro, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e di eventuali terzi sul luogo di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili.

La impresa assegnataria, in qualità di Datore di Lavoro e di affidataria ai sensi dell'art. 2 co.1 ed art. 89 lett. i) del D. Lgs. 81/2008, è da intendersi unica ed esclusiva responsabile in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità, concorrente, solidale o alternativa in capo al Consorzio.

#### L' impresa assegnataria dovrà pertanto:

- disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla normativa vigente e da quella di futura emanazione in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza sul lavoro, di salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ed in particolare, dal D. Lgs. 81/08 e s. m. i., ovvero necessari e/o opportuni in relazione alle attuali acquisizioni scientifiche e/o tecnologiche, in modo tale da garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presenti e da evitare il verificarsi di qualsivoglia danno a persone e cose;
- predisporre il piano operativo di sicurezza e curare, tramite la propria organizzazione, tutti gli adempimenti ed obblighi previsti a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente e da quella di futura emanazione in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili; nell'ipotesi di appalti per i quali non sia prevista la redazione del piano operativo della sicurezza, predisporre a propria cura e spese documento finalizzato alla prevenzione dei rischi avente il contenuto del suddetto piano, per quanto compatibile.
- nominare, per ogni singolo lavoro ricevuto in assegnazione, il Dirigente responsabile o i Dirigenti responsabili in materia di salute e sicurezza ai sensi del successivo art. 14 conferendogli apposito incarico scritto contenente autonomo potere decisionale e di spesa. L'incarico di Dirigente responsabile in materia di sicurezza potrà essere conferito allo stesso soggetto incaricato quale Direttore di Cantiere ai sensi del successivo art. 14.3 Detto ruolo potrà altresì essere svolto anche dal legale rappresentante dell'assegnataria quale



datore di lavoro ove lo stesso possieda i relativi requisiti di ordine tecnico professionale;

- fermo restando quanto sopra, in caso di assegnazione a più consorziate, le stesse individuano in accordo tra loro l'impresa affidataria dei lavori ai sensi dell'Art.89 lett. i) del D. Lgs. 81/2008; tale individuazione dovrà essere espressamente accettata dalla suddetta affidataria e dalle imprese assegnatarie, nella "Dichiarazione di accettazione ed impegno alla partecipazione alla gara tramite Ar.Co. Lavori" prevista dal precedente art. 6.2. e dal Sistema Gestione Integrato della Cooperativa, e successivamente confermata in esito all'aggiudicazione della gara. La mancata indicazione e accettazione dell'impresa affidataria comporta l'impossibilità di procedere con l'assegnazione dei lavori o la revoca della stessa in caso di lavori eventualmente già assegnati;
- nominare, per ogni singolo lavoro ricevuto in assegnazione, ai sensi del successivo art. 14 il Preposto o i Preposti in materia di salute e sicurezza conferendogli apposito incarico scritto adeguato alle funzioni assegnategli.

#### ART. 10 - SANZIONI

10.1 L'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente Regolamento unitamente a quanto più in generale previsto dallo Statuto Sociale, da altri regolamenti successivamente deliberati dall'Assemblea dei Soci ovvero dalle deliberazioni degli organi della Cooperativa legalmente prese, costituisce causa di applicazione delle sanzioni, ai sensi e nei modi di cui al successivo comma 10.4 e costituisce inadempimento grave valutabile ai sensi e per gli effetti di cui ad art. 1455 c.c.

10.2 La Cooperativa si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, controlli tecnici ed amministrativi sull'andamento e sull'esecuzione delle opere assunte e di adottare i provvedimenti risultanti opportuni, qualora si riscontrassero gravi deficienze nell'andamento e nell'esecuzione dei lavori assunti.

10.3 La/e assegnataria/e è/sono in ogni caso tenuta/e a mallevare la Cooperativa da tutti i danni o conseguenze negative che la medesima/e dovesse subire a



causa di tali inosservanze.

10.4 Il Consiglio di Gestione, assunte le opportune e necessarie informazioni nei confronti dei soci interessati, valuterà i provvedimenti da adottare in relazione all'entità delle inadempienze e alle circostanze che le accompagnano.

In relazione alla gravità dell'inosservanza accertata, il Consiglio di Gestione potrà deliberare l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

- a) richiamo inflitto per iscritto a mezzo lettera per le mancanze lievi;
- b) richiamo inflitto per iscritto a mezzo lettera, da affiggersi in copia nella sede sociale, anche nei casi di recidiva delle mancanze di cui alla lettera a.;
- c) applicazione di una ammenda a titolo di penale non eccedente l'importo pari al 10% del valore contrattuale;
- d) la sospensione di tutti i pagamenti in corso, fino alla rimozione dell'inadempimento accertato;
- e) la sospensione per un periodo non inferiore ad un anno dall'assegnazione di lavori da parte della Cooperativa;
- f) la revoca dell'assegnazione dei lavori, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 11.6.;
- g) l'esclusione dalla Cooperativa, con le modalità previste dall'art. 14 dello Statuto Sociale.

Il provvedimento sanzionatorio disposto dal Consiglio di Gestione sarà comunicato al socio inadempiente a mezzo lettera raccomandata.

10.5 Qualora il socio non ritenesse giustificati i provvedimenti presi a suo carico dal Consiglio di Gestione potrà, salvo il caso previsto alla precedente lettera f, proporre reclamo al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Sociale, entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione, a pena di decadenza.

Il ricorso al Collegio Arbitrale non sospende l'esecutività della sanzione stabilita dal Consiglio di Gestione.

#### Art. 11 – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEI LAVORI.

#### 11.1 Cause della revoca.

Il Consiglio di Gestione, oltre ai casi previsti dallo Statuto nonché dai precedenti articoli, può disporre la revoca dell'assegnazione dei lavori nei confronti

AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. Via Argirocastro, 15 48122 Ravenna (RA)

Tel: 0544 453853 www.arcolavori.com



dell'impresa/ e assegnataria/e, nei seguenti casi:

- a) inadempimento delle obbligazioni disciplinate da contratti d'appalto, ovvero da qualsiasi disciplina convenzionale o legale regolante i rapporti con la committenza e facente carico alla Cooperativa, per lavori assegnati alla/e impresa/e
- b) inadempimento delle obbligazioni contrattuali facenti carico alla Cooperativa, per lavori assegnati all'impresa associata nei confronti dei co-assuntori delle iniziative di cui agli scopi sociali della Cooperativa (ad es. all'interno di Associazioni Temporanee di Imprese o Consorzi) ovvero ancora nel caso di inadempimento alle obbligazioni contributive o prestazionali direttamente od indirettamente facenti carico ad esse imprese, nei confronti degli organismi societari o consortili costituiti per l'esecuzione dei lavori assegnati;
- c) false dichiarazioni rese in materia di requisiti generali, regolarità contributiva -previdenziale e pagamenti dei fornitori e/o subappaltatori;
- d) gravi ritardi nei pagamenti dei fornitori e/o dei subappaltatori;
- e) assoggettamento o richiesta di assoggettamento a procedure concorsuali e/o liquidazione coatta amministrativa o semplice insolvenza dell'impresa associata. E' fatto espressamente obbligo alla impresa associata di denunciare agli organi consortili l'impossibilità, come la semplice difficoltà, di far fronte agli impegni assunti;
- f) ogni caso di recesso, decadenza o esclusione o comunque di scioglimento del rapporto sociale della impresa associata dalla Cooperativa previsto dalla legge e/o dallo Statuto Sociale;
- g) grave inosservanza di quanto stabilito nel Modello Organizzativo D. Lgs. 231/01 nonché nel Sistema di Gestione Integrata che comporti contestazioni da parte del verificatore;
- h) mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico della Cooperativa nei casi ritenuti gravi dal Consiglio di Gestione;
- i) mancata indicazione o accettazione dell'impresa affidataria ai sensi dell'Art. 89 lett. i) del D. Lgs. 81/2008, nel caso di assegnazione di lavori a più imprese consorziate;
- j) inadempimento della normativa in materia di privacy;
- k) mancata riconsegna alla Cooperativa della Lettera di Assegnazione



#### adequatamente controfirmata;

- I) mancata comunicazione alla Cooperativa dei nominativi di cui ai successivi artt. 14.3, 14.4, 14.5;
- m) mancata o inadeguata stipulazione di polizze volte ad assicurare l'attività di cantiere sulla responsabilità civile per danni che dovessero derivare a propri dipendenti o terzi durante l'esecuzione dei lavori assegnati. Tale inadempimento potrà essere valutato dal Consiglio di Gestione quale comportamento anche ai fini dell'esclusione della ditta associata;
- n) violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dei rapporti di lavoro, nonché violazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i.;
- o) irregolarità contributiva-previdenziale verificatesi durante l'esecuzione dei lavori oggetto di assegnazione;
- p) mancata consegna alla Cooperativa della documentazione attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nei casi ritenuti gravi dal Consiglio di Gestione;
- q) prolungato mancato pagamento dei compensi consortili alla cooperativa e/o di altre somme a qualsiasi titolo dovute alla Cooperativa medesima;
- r) applicazione di misure di prevenzione o emissione di un provvedimento di interdittiva antimafia e nei casi di provvedimento di diniego di iscrizione nella white list per mancato possesso dei requisiti richiesti o di cancellazione dalla predetta lista;
- s) perdita dei requisiti generali e morali richiesti per la partecipazione alle gare e per l'esecuzione dei lavori;
- t) sottoscrizione di atti contabili contenenti dati falsi;
- u) consensualmente tra impresa e Cooperativa.
- E' fatto espressamente obbligo all'assegnatario di denunciare al Consiglio di Gestione ogni caso di modificazione dei requisiti di ammissione alla Cooperativa e di Assegnazione.
- 11.2 Definizione dei rapporti conseguenti alla revoca.
- 11.2.1. Il provvedimento di revoca è disposto dal Consiglio di Gestione e dovrà essere immediatamente comunicato al socio inadempiente.

Con tale deliberazione la Cooperativa può decidere di affidare la prosecuzione



dei lavori ad altre imprese associate, alle stesse condizioni e patti contrattuali ovvero procedere all'esecuzione diretta.

L'adozione del provvedimento di revoca dell'assegnazione, autorizza la Cooperativa o persona/persone da essa delegate, ad accedere al cantiere e ad eseguire in detto cantiere le opere tutte necessarie sia al fine di evitare l'insorgere di danni sia ai fini di sicurezza fatta salva la ripetizione dei costi sostenuti dalla Cooperativa e salva la facoltà di trattenerli dalle somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo dalla Cooperativa alla impresa associata.

11.2.2 In esito al provvedimento di revoca, i tecnici indicati dalla Cooperativa e quelli eventualmente indicati dalla nuova assegnataria effettueranno una preliminare valutazione del costo a finire dei Lavori e, in particolare dovranno:

- determinare l'esatta consistenza dei lavori eseguiti, valutando la conformità dei medesimi ai progetti, ai capitolati ed alle prescrizioni della Direzione Lavori, verificando la contabilità e apportando le rettifiche ed integrazioni che si ritenessero necessarie;
- quantificare gli eventuali oneri per il ripristino delle opere non conformemente eseguite;
- valutare gli eventuali oneri derivanti dal mancato rispetto dei programmi per
   l'esecuzione delle opere (penali, blocchi di revisione prezzi, ecc.);
- quantificare gli eventuali oneri per il riavvio del cantiere;
- valutare gli oneri che presumibilmente dovrà sostenere il subentrante per la conclusione dell'appalto ed il collaudo delle opere realizzate;
- quantificare gli oneri per eventuali mancati adempimenti di legge, quali a titolo esemplificativo, eventuali oneri derivanti dal mancato rispetto delle normative antinfortunistica, previdenziale e contributiva.

Qualora i costi e gli oneri di cui al presente art. 11.2.2, dovessero risultare superiori ai ricavi previsti, tale maggior somma sarà provvisoriamente addebitata all'assegnataria revocata ed il relativo credito compensato con eventuali debiti della Cooperativa nei confronti dell'assegnataria revocata, tenuto conto delle ragioni creditorie/debitorie nell'ambito del complessivo rapporto consortile.

Le determinazioni dei tecnici indicati dalla Cooperativa ed, eventualmente, dalla nuova assegnataria saranno comunicate tempestivamente all'assegnataria revocata mediante posta ordinaria o a mezzo posta elettronica certificata.



- 11.2.3 Salvo il caso di cui alla lettera t) dell'art. 11.1 per il quale potrà convenirsi diversamente, qualora l'assegnataria revocata non dovesse concordare con le determinazioni dei tecnici indicati dalla Cooperativa ed, eventualmente, dalla nuova assegnataria, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione di predette determinazioni, potrà chiedere che si proceda alla nomina di un perito. Il perito verrà individuato di comune accordo tra la Cooperativa e l'impresa interessata entro tre giorni. Il mancato accordo in ordine alla scelta del Perito entro il termine suddetto autorizza la Cooperativa a nominare, con effetto anche verso l'impresa associata, il Perito nella persona del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti di Ravenna, o da diverso professionista da questi indicato.
- 11.2.4 Il Perito nominato, in apposita perizia, dovrà con la maggior solerzia possibile procedere alle attività indicate al precedente 11.2.2 determinando inoltre le spese e gli onorari tutti relativi al proprio ufficio.
- 11.2.5 Detta perizia avrà natura di perizia contrattuale avente efficacia di prova documentale nell'eventuale giudizio arbitrale che sarà promosso ai sensi dello Statuto della Cooperativa e sarà inviata, sia alla Cooperativa, sia all'impresa revocata.
- 11.2.6 Tutti gli oneri per la revoca dei lavori sono a carico dell'impresa revocata. In tal caso il Consiglio di Gestione, assumerà tutte le iniziative inerenti e conseguenti la situazione determinatasi.
- 11.2.7 Qualora il verificarsi delle circostanze che determinano la revoca non impediscano, ovvero di fatto non abbiano impedito, l'ultimazione dei lavori, la Cooperativa potrà in ogni caso attivare le procedure di verifica mediante perizia di cui al presente articolo, che avranno identica efficacia anche in mancanza di formale revoca delle assegnazioni lavori.
- 11.2.8 Eventuali crediti della/e impresa/e non saranno da questa/e esigibili prima dell'approvazione del certificato di collaudo da parte del committente. E' sempre salvo il diritto della Cooperativa di compensare gli eventuali crediti delle imprese associate con il proprio credito evidenziatosi nel complessivo rapporto intrattenuto con le imprese stesse.

#### ART. 12 - COMPITI DELLA COOPERATIVA

12.1 La Cooperativa ha il compito di prestare all'impresa assegnataria dei lavori tutta la propria assistenza tecnico-amministrativa, in particolare per quanto

AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. Via Argirocastro, 15 48122 Ravenna (RA)

Tel: 0544 453853 www.arcolavori.com



#### attiene:

- a) la trasmissione del PSC all'impresa/e assegnataria/e;
- b) la verifica della pianificazione dei lavori; qualora i lavori siano stati assegnati per l'esecuzione a più imprese associate, si provvederà a designare, nella Lettera di Assegnazione di cui al precedente art. 8, l'impresa assegnataria coordinatrice o referente, al fine di agevolare un costante collegamento con la direzione tecnica della Cooperativa e di operare come un'impresa omogenea nei confronti del committente. Salvo diversa determinazione, la impresa designata sarà quella cui sia stata assegnata la maggiore quantità di lavori. All'impresa assegnataria coordinatrice dovranno rivolgersi per tutti gli incombenti, richieste e quant'altro dettagliatamente previsto, le altre imprese assegnatarie;
- c) la direzione della commessa, se richiesto;
- d) al controllo del rispetto del contratto da parte del committente con l'adozione di eventuali necessari provvedimenti ivi compresa la possibilità di sottoscrivere atti aggiuntivi, perizie e transazioni relative a riserve;
- e) curare gli incassi relativi ai lavori eseguiti dai propri associati, attivandosi per sollecitarne il pagamento presso il committente. Qualora il ritardo nel pagamento del corrispettivo, determinato dall'importo previsto nel Contratto sia dovuto all'insolvenza del committente, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, spetta alla Cooperativa l'iniziativa di promuovere, di comune accordo con il socio, presso le competenti autorità, l'eventuale dichiarazione di fallimento del committente.

12.2 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per committenti assoggettabili al fallimento o ad altre procedure concorsuali, s'intendono i soggetti espressamente indicati nella legge fallimentare.

Qualora l'iniziativa di cui sopra sia stata già intrapresa da altri soggetti legittimati, la Cooperativa è tenuta ad inoltrare apposita domanda di ammissione al passivo del fallimento, secondo le modalità previste dagli organi della procedura.

La Cooperativa ha altresì la facoltà di aderire alle proposte di concordato giudiziali o stragiudiziali eventualmente formulate dai propri committenti.

Nell'ipotesi in cui il committente sia stato ammesso a procedura concorsuale,



giudiziale o stragiudiziale, le imprese associate assegnatarie dei lavori, riceveranno il pagamento di quanto dovuto nella misura e nei termini stabiliti dagli organi della procedura, al netto delle spese sostenute dalla Cooperativa.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo le imprese associate dovranno tempestivamente inoltrare alla Cooperativa tutta la documentazione necessaria a dimostrazione dell'esistenza del credito, oltre alle somme necessarie alla Cooperativa per far valere il diritto alla riscossione.

#### ART. 13 – RECLAMI

Il socio assegnatario di un lavoro che ritenga di dover esprimere il proprio dissenso sull'operato del Direttore di Cantiere (nel caso in cui più imprese operino in uno stesso cantiere) o degli uffici della Cooperativa, può rivolgere reclamo scritto al Direttore Generale della Cooperativa, che provvederà ad assumere tutte le informazioni e ad informare il Consiglio di Gestione.

Questo, assunte le informazioni eventualmente ritenute necessarie, promuoverà azioni o iniziative al fine di rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo o per chiarire gli eventuali malintesi.

In ogni caso il socio ha il diritto di conoscere, per iscritto, l'esito del reclamo presentato.

#### ART. 14 – DIREZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI

14.1 La conduzione dei lavori è in capo alla/e impresa/e assegnataria/e e, per essa/e alle persone dotate di idonei requisiti, da essa/e indicate entro 30 giorni dalla comunicazione dalla avvenuta assegnazione dei lavori, ma in ogni caso prima dell'effettivo inizio degli stessi i quali svolgeranno le funzioni loro assegnate con effetto verso il committente. Ferme restando le responsabilità della/e assegnataria/e per la buona e tempestiva esecuzione delle opere assegnate, la Direzione Lavori di cui al successivo punto 14.2, spetta di norma al Direttore Tecnico della Cooperativa.

Il Direttore Tecnico della Cooperativa di norma è anche il responsabile della contabilità dei lavori di cui al punto 14.6.

L'impresa assegnataria nomina i soggetti deputati alla direzione e conduzione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dai successivi punti 14.3, 14.4, 14.5; tali nomine dovranno aver forma scritta e recare l'accettazione degli incaricati i quali

AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. Via Argirocastro, 15 48122 Ravenna (RA)

Tel: 0544 453853 www.arcolavori.com



si obbligheranno anche ad agire nel rispetto del codice etico della Cooperativa. Nel caso in cui il Dirigente responsabile per la sicurezza sia il Legale rappresentante dell'assegnataria, la Cooperativa, dovrà ricevere apposita dichiarazione scritta contenente la esplicazione degli obblighi assunti e l'attestazione del possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico e professionale.

La esecuzione dei lavori potrà avere inizio solo dopo che gli incarichi saranno stati conferiti dalle assegnatarie e accettate dagli incaricati e comunicati alla Cooperativa.

La Cooperativa darà comunicazione ai committenti dei soggetti di cui sopra, specificandone la loro appartenenza o dipendenza alla impresa assegnataria.

#### 14.2 - Direzione Lavori.

Il Direttore Tecnico della Cooperativa:

- a) deve essere un tecnico laureato o diplomato, considerata la natura dei lavori e tenuto conto di eventuali specifiche richieste del committente;
- b) rappresenta il Consorzio per le questioni riguardanti la esecuzione del contratto.

#### 14.3 - Conduzione dei Lavori - Direttore di Cantiere

#### Il Direttore di Cantiere:

- a) deve essere un tecnico in possesso delle competenze tecniche e professionali necessarie, considerata la natura dei lavori e tenuto conto di eventuali specifiche richieste del committente, anche ai sensi della vigente normativa;
- b) deve essere preferibilmente un dipendente della impresa assegnataria e, in ogni caso deve aver ricevuto dalla impresa assegnataria incarico recante il conferimento di adeguati poteri decisionali, di spesa e di intervento richiesti per la esecuzione delle opere;
- è responsabile, per conto della impresa assegnataria, della condotta dei lavori e dell'esatta esecuzione dell'opera in tutti i suoi aspetti tecnicoesecutivi compresa la collaudabilità e, conseguentemente organizza, predispone e dirige tutte le attività necessarie alla esecuzione delle opere, garantendo la sua presenza in cantiere nel rispetto delle esigenze di



conduzione e organizzazione del lavoro; garantisce altresì il rispetto di tutte le norme contrattuali, della esecuzione delle opere a regola d'arte, delle prescrizioni del progettista e/o direttore dei lavori della committenza;

 d) assicura il rispetto di tutte le disposizioni legislative in tema di lotta alla delinquenza mafiosa (l. 13.9.1982 n. 646, l. 19.3.1990 n. 55 e successive modifiche e integrazioni) ed in genere in materia di affidamento in subappalto, cottimo e guardiania;

#### 14.4 Dirigente responsabile della sicurezza

Il Dirigente Responsabile della sicurezza:

- a) deve essere un dipendente od incaricato dell'impresa assegnataria in possesso delle competenze tecniche e professionali necessarie per garantire la tutela della salute e della sicurezza in cantiere;
- b) deve disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla normativa vigente e da quella di futura emanazione in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza sul lavoro, di salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ed in particolare, dal D.Lgs.81/08 e s. m. i., ovvero necessari e/o opportuni in relazione alle attuali acquisizioni scientifiche e/o tecnologiche, in modo tale da garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presenti e da evitare il verificarsi di qualsivoglia danno a persone e cose;
- c) deve disporre di autonomo potere decisionale e di spesa per l'adozione dei provvedimenti e di quant'altro necessario per tutelare la vita e la incolumità dei lavoratori e dei terzi e per garantire il più assoluto rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza e prevenzione attualmente vigenti nonché di futura emanazione;
- d) deve accettare apposito incarico scritto conferitogli dall'assegnataria, ai sensi della normativa vigente, previa verifica del possesso dei necessari requisiti.

#### 14.5 Preposto alla sicurezza:

Il Preposto alla sicurezza:



- a) deve essere un dipendente della impresa assegnataria e deve possedere le competenze tecniche e professionali previste dalla vigente legislazione;
- b) vigila ed assicura il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro così come stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e da quelle di futura emanazione, dal contratto e dalle direttive aziendali, con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s. m. i.;
- c) deve accettare apposito incarico scritto conferitogli dalla impresa assegnataria, ai sensi della normativa vigente, previa verifica del possesso dei necessari requisiti.

#### 14.6 Responsabile della contabilità dei lavori.

La Cooperativa provvederà a nominare il Rappresentante dell'appaltatore per la firma degli atti contabili, che sarà incaricato di rappresentare la Cooperativa per la firma dei seguenti documenti contabili:

- a) verbali consegna lavori;
- b) verbali di sospensione e ripresa lavori;
- c) verbali di ultimazione;
- d) libretti delle misure;
- e) registro di contabilità e buoni d'ordine;
- f) richieste di proroga all'ultimazione lavori;
- g) fornire norme e documentazione necessaria alla ordinaria conduzione dei cantieri.

Sono normalmente esclusi dalla delega i seguenti atti e quant'altro per legge spetta e compete ai soli rappresentanti legali della Cooperativa:

- contratto e successivi atti aggiuntivi o atti per nuovi prezzi transazioni;
- stato finale;
- verbale di collaudo dell'opera o certificato di regolare esecuzione;
- formulare, inserire, sottoscrivere riserve.

Il Rappresentante dell'appaltatore per la firma degli atti contabili ha l'obbligo di informare la Cooperativa ed averne autorizzazione, prima della firma degli atti per la firma dei quali è stato nominato, con particolare attenzione a quelli che possono comunque vincolare la Cooperativa. Deve inoltre far avere alla Cooperativa copia di tutta la documentazione così firmata.



14.7 L'impresa assegnataria, unitamente alla firma per ricevuta della assegnazione dei lavori, comunicherà i nominativi dei soggetti di cui ai punti 15.3, 15.4, 15.5 (Direttore di Cantiere, Dirigente Responsabile della sicurezza, Preposto alla sicurezza), nonché dell'Addetto Antincendio/Pronto soccorso, curando la contestuale accettazione dell'incarico da parte degli stessi.

Nell'eventualità che la Cooperativa abbia assunto unitamente ad altre imprese i lavori da assegnarsi (Ass. Temp. o Consorzi), è sempre fatta salva la facoltà della Cooperativa di disciplinare caso per caso le nomine e gli incarichi summenzionati.

14.8 Le figure professionali, di cui ai punti precedenti restano titolari di rapporti di lavoro o di contratti professionali esclusivamente nei confronti della impresa assegnataria la quale rimane l'unica ed esclusiva responsabile per il pagamento di ogni e qualsiasi corrispettivo, retribuzione, costo e quant'altro dovuto per l'espletamento di tali incarichi.

#### ART. 15 - CONTROVERSIE

La/e impresa/e assegnataria/e sono obbligate a rimborsare alla Cooperativa le spese legali da essa sostenute con riferimento a controversie penali civili ed amministrative da essa promosse o coltivate in dipendenza dell'attività di assunzione dei lavori nonché della loro esecuzione.



## **TITOLO IV**

### RAPPORTI FINANZIARI TRA COOPERATIVA E IMPRESE ASSOCIATE

#### ART. 16 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI SUI LAVORI

#### 16.1 Premessa

La Cooperativa, nell'ambito delle sue funzioni statutarie, acquisisce nel quadro di una programmazione preventivamente concordata, lavori da assegnare per la realizzazione, alle imprese associate, le quali con l'assegnazione assumono conseguentemente tutti i rischi e gli impegni imprenditoriali derivanti dai medesimi, ed in specie quelli di natura economica e finanziaria, ivi compresi quelli che gravano sulla Cooperativa per la partecipazione ad associazioni temporanee di imprese, consorzi e società consortili costituiti per l'acquisizione e/o l'esecuzione dei lavori e che richiedono per legge e per contratto vincolo di solidarietà tra i partecipanti e verso il committente.

Le imprese assegnatarie dei lavori sono tenute, fin dalla fase di studio, a programmarne la copertura finanziaria con mezzi propri o linee di credito reperite autonomamente in riferimento alle modalità di contabilizzazione e pagamento dei lavori.

Le imprese associate debbono ricavare dal loro equilibrio patrimoniale e finanziario la capacità di sostenere l'impegno derivante dalle acquisizioni; pertanto sono tenute a discutere preventivamente, con gli uffici consortili preposti, gli eventuali problemi relativi alla copertura finanziaria dei lavori.

Le imprese assegnatarie del lavoro, sono responsabili della puntuale e sollecitata redazione della contabilità e della trasmissione alla Cooperativa dei documenti relativi. In particolare dovranno curare per ogni lavoro assegnato:

- 1) la predisposizione degli stati di avanzamento dei lavori, su atti rilevati in cantiere, con la supervisione del Direttore Tecnico;
- 2) la redazione della contabilità finale con il committente;
- 3) eventuali revisioni prezzi;
- 4) assistenza al collaudo delle opere eseguite in contraddittorio con il committente.

Nel caso in cui più imprese operino in uno stesso cantiere, sarà a cura del Direttore di Cantiere, nominato ai sensi del precedente art. 14.3, la relazione

AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. Via Argirocastro, 15 48122 Ravenna (RA)

Tel: 0544 453853 www.arcolavori.com



della contabilità finale per i singoli soci.

Relativamente alla gestione amministrativa dei lavori, resta pertanto affidata alla Cooperativa la sola parte formale non delegabile, salvo casi particolari per i quali la scelta della soluzione organizzativa più opportuna verrà assunta di comune accordo fra Cooperativa e imprese interessate.

#### 16.2 Pagamenti in acconto e a saldo

I pagamenti relativi ai lavori assegnati alle imprese associate vengono effettuati secondo le modalità di seguito indicate.

#### 16.2.1 Anticipi contrattuali.

Su richiesta dell'impresa interessata, il Consiglio di Gestione della Cooperativa può concedere interamente o parzialmente l'anticipazione erogata dall'ente appaltante dietro presentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o di altra idonea garanzia

Su specifica delibera del Consiglio di Gestione della Cooperativa, l'anticipazione contrattuale può essere messa a disposizione della impresa richiedente senza rilascio di garanzia.

Le anticipazioni ottenute dall'ente appaltante e non erogate dalla Cooperativa alle imprese sono remunerate al tasso stabilito dal Consiglio di Gestione.

Sulle anticipazioni che le imprese sono tenute a restituire, si applicano gli interessi dalla data dell'accreditamento alla data della restituzione, alle condizioni determinate dal Consiglio di Gestione.

#### 16.2.2 Pagamento dei lavori eseguiti.

L'impresa assegnataria dei lavori avrà diritto, per l'esecuzione degli stessi, ad un compenso di importo pari a quello corrisposto dal Committente alla Cooperativa. I pagamenti dei lavori eseguiti vengono effettuati dalla Cooperativa alla/e impresa/e esecutrice/i, esclusivamente al momento del versamento dei corrispettivi da parte del Committente, nella identica misura di tale versamento, con le seguenti scadenze:

- per gli incassi intervenuti dal primo giorno al quattordicesimo giorno del mese di competenza, i pagamenti vengono effettuati il giorno 15;
- per gli incassi intervenuti dal quindicesimo giorno all'ultimo giorno del mese
   di competenza, i pagamenti vengono effettuati il primo giorno del mese



successivo.

#### 16.2.3 Pagamenti anticipati di lavori eseguiti.

Quando particolari circostanze lo giustifichino, le imprese assegnatarie dei lavori, possono presentare motivata richiesta scritta, in cui sia anche specificato lo stato dei rapporti in essere con i soci e lavoratori dipendenti, con gli istituti previdenziali, da documentarsi a richiesta della Cooperativa, al fine di ottenere pagamenti anticipati in acconto, sulla base dei lavori eseguiti e contabilizzati, come previsto da capitolato o da contratto.

La Cooperativa può, nei limiti della copertura finanziaria d'appalto, concedere acconti sui lavori eseguiti e risultanti dai certificati di pagamento lavori non ancora riscossi, al netto dell'anticipazione erogata ancora da recuperare. Eccezionalmente tali acconti possono concernere lavori in corso di contabilizzazione. documentati da certificazione sostitutiva accertamento degli uffici tecnici della Cooperativa. In tal caso le deliberazioni debbono essere adottate dal Consiglio di Gestione, se vengono assunte in via d'urgenza dal Presidente e successivamente ratificate nella prima seduta consigliare. Trascorso un anno dal previsto pagamento o scaduti i termini contrattuali di collaudo, senza che la Cooperativa abbia incassato gli importi per i quali sono stati versati acconti alla impresa, quest'ultima è tenuta a restituirli fino al momento dell'incasso dalla stazione appaltante.

Tali pagamenti in acconto lasciano comunque impregiudicati i diritti della Cooperativa di rivalersi sulla impresa esecutrice per le eventuali trattenute o detrazioni effettuate dalla stazione appaltante sulla contabilità dei lavori in base al capitolato di appalto ed al contratto.

I pagamenti anticipati sopra descritti sono addebitati secondo le formalità ed al tasso previsto dal Consiglio di Gestione.

#### 16.2.4 Pagamenti ritenute a garanzia.

I pagamenti ottenuti dalle stazioni appaltanti riferiti a ritenute a garanzia svincolate dietro presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria, possono essere liquidati alle imprese esecutrici al momento dell'incasso o al momento della approvazione del collaudo o atto analogo, a giudizio insindacabile della Cooperativa, tenendo conto dell'insieme dei rapporti in essere con le imprese associate.



E' sempre fatto salvo il diritto della Cooperativa di compensare gli eventuali crediti delle imprese socie con il proprio credito evidenziatosi nel complessivo rapporto intrattenuto.

#### ART. 17 - CAUZIONI E FIDEIUSSIONI

Per partecipare a gare e per l'assunzione di appalti, la Cooperativa entro i tempi operativi necessari, e fatta salva la disponibilità di fido, si attiverà per istruire la pratica di cauzione provvisoria o definitiva, di fideiussione per anticipazione, di svincolo ritenute e le relative modalità, con i costi delle medesime e gli oneri relativi.

Se specificatamente richiesto dalla committenza, la Cooperativa si attiverà inoltre per stipulare specifica polizza assicurativa "all-risk "e/o polizza indennitaria decennale sostitutiva della polizza "RCT".

Tali costi saranno addebitati alla impresa interessata.

#### ART. 18 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Resta inteso tra le parti che l'intervento della Cooperativa per pagamenti ed assistenza finanziaria è regolato da quanto previsto ai punti precedenti, e conseguentemente ad esso si uniformeranno i programmi di sviluppo delle imprese associate e le iniziative commerciali di acquisizione ed assegnazione lavori da parte della Cooperativa.

Gli impegni complessivi al netto delle operazioni garantite assunti dalla Cooperativa nei confronti della singola associata non dovranno superare il 100% dei crediti dalla stessa maturati per effetto della produzione contabilizzata ed esigibile sui lavori assegnatile.

Eventuali richieste di forme particolari ed eccezionali di intervento finanziario o di deroga al limite di cui al precedente comma devono essere esaminate e deliberate dal Consiglio di Gestione della Cooperativa, o dall'organo dallo stesso delegato, in rapporto all'impiego che ne deve fare l'impresa richiedente, alle garanzie che la stessa è in grado di offrire ed in ogni caso sono concesse a termine.

#### ART. 19 – TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI



In caso di esecuzione di una commessa pubblica, i relativi pagamenti del Consorzio al socio assegnatario, nonché i pagamenti di tale socio ad eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate, a qualsiasi titolo, alla commessa pubblica, dovranno essere effettuati nel rispetto degli obblighi posti dalla Legge n.136/2010 e s. m. i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Inoltre, la cessione, da parte del soci assegnatario, di un credito sorto nei confronti del Consorzio per l'esecuzione di una commessa pubblica, laddove tale cessione venga autorizzata dal Consiglio di Gestione del consorzio stesso, dovrà avvenire nel rispetto dei medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge sopra citata.



## TITOLO V

#### CONTRIBUTI E PRESTAZIONI CONSORTILI

#### ART. 20 - CONTRIBUZIONI

20.1. La Cooperativa, nell'espletamento delle sue funzioni statutarie, svolge attività di promozione commerciale allo scopo di acquisire lavori da assegnare, per la realizzazione, alle imprese associate o di permettere alle stesse l'acquisizione diretta di lavori.

La Cooperativa, nell'ambito dell'attività svolta sul territorio nazionale esplica inoltre una funzione di promozione generale e di rappresentanza a favore delle proprie associate.

20.2 Ciascun socio dovrà contribuire alle spese e agli oneri per l'organizzazione, l'amministrazione, la gestione della Cooperativa e per il conseguimento dei fini sociali versando, a tal fine, i contributi per le spese generali previsti dall'art. 37 dello Statuto Sociale.

In particolare le imprese associate sono tenute a versare alla Cooperativa, per le prestazioni dei servizi svolti nell'esercizio della sua attività, i contributi di acquisizione lavori e gli altri contributi come di seguito indicati:

- a) Il contributo di acquisizione lavori, è dovuto da ciascuno dei soci assegnatari dei lavori, con le modalità e nei termini stabiliti, in via preventiva, dal Consiglio di Gestione in sede di predisposizione dei programmi di attività e dei piani finanziari della Cooperativa, per tutti i lavori per i quali la Cooperativa ha svolto attività di promozione commerciale o rappresentanza, sia nel caso che il lavoro sia stato assunto dalla Cooperativa, sia nel caso di acquisizione diretta da parte della impresa associata.
- b) Il Consiglio di Gestione può applicare particolari contribuzioni che possono essere richieste in seguito a specifici accordi, protocolli o convenzioni sottoscritti con enti, organizzazioni territoriali e settoriali, ovvero con terzi e che siano finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale o a specifiche iniziative o programmi di interesse cooperativistico.

20.3 Oltre a quanto sopra, il Consiglio di Gestione determina l'entità dei contributi distinguendo tra le diverse tipologie di assegnazione di cui al punto 6.4

AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. Via Argirocastro, 15 48122 Ravenna (RA)

Tel: 0544 453853 www.arcolavori.com



del presente Regolamento, uniformandosi di massima ai seguenti criteri:

- a) contributo per assegnazione ORDINARIA di cui all'art.6.4 lett. a): in percentuale sull'intero prezzo del contratto acquisito ed assegnato al socio;
- b) contributo per assegnazione ASSISTITA di cui all'art.6.4 lett. b): contributo per assegnazione l'ordinaria di cui alla precedente lettera a) oltre ad un contributo commisurato alla entità e natura dei servizi, secondo il tariffario approvato periodicamente dal Consiglio di Gestione;
- c) contributo per assegnazione DIRETTA O PARZIALMENTE ASSISTITA di cui all'art.6.4 lett. c): determinato di volta in volta in ragione della entità della fase lavorativa o della prestazione assegnata, e difficoltà della stessa.

20.4 Nel caso di revoca dei lavori ad una o più imprese assegnatarie, il Consiglio di Gestione potrà richiedere alla/e impresa/e subentrante/i, quali condizioni per il subentro, di corrispondere un contributo straordinario a fronte dei rischi derivanti alla Cooperativa dalla intervenuta revoca dei lavori. L'entità di detto contributo verrà stabilita dal Consiglio di Gestione, tenuto conto dei rischi connessi alla revoca di tutti i lavori, nonché in relazione all'importanza ed al valore della singola commessa da portare a termine, all'importo dei lavori da eseguireed al margine atteso di redditività.

20.5 Il Consiglio di Sorveglianza, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra il Consorzio e il singolo socio.

L'importo da destinare a ristorno deliberato dall'Assemblea, sarà ripartito tra i soci proporzionalmente al compenso tecnico addebitato agli stessi durante l'esercizio.

## ART. 21 – SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO

AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. Via Argirocastro, 15 48122 Ravenna (RA)

Tel: 0544 453853 www.arcolavori.com



#### 21.1 - Spese a carico della Cooperativa

La Cooperativa è tenuta al pagamento delle spese necessarie per l'ammissione e partecipazione a gare d'appalto, prequalifiche, licitazioni, trattative private andate perse o dalle quali è stata esclusa, cui ha deciso di partecipare d'ufficio. Sono inoltre a carico della Cooperativa le spese per il funzionamento degli uffici consortili che prestano la loro attività a favore delle imprese assegnatarie dei lavori.

#### 21.2 - Spese a carico del socio

Le imprese Le imprese associate sono tenute al rimborso di tutti gli oneri e le prestazioni di servizi sostenuti per partecipare ad iniziative promozionali o progettuali alle quali siano state finalizzate, in sede di programmazione delle attività, singolarmente o per gruppi.

Sono altresì tenute al rimborso di tutti gli oneri che saranno sostenuti per effetto della assegnazione ed esecuzione del lavoro.

In particolare sono a carico delle imprese assegnatarie dei lavori:

a)le spese per la partecipazione a prequalifiche, gare d'appalto, licitazioni, trattative private conseguentemente alle quali siano risultate assegnatarie dei relativi lavori in esito ad aggiudicazione, oltreché le spese per la partecipazione a prequalifiche, gare d'appalto, licitazioni private alle quali abbiano manifestato l'interesse di far partecipare la Cooperativa, indipendentemente dal loro esito o da non ammissione, esclusione o revoca dell'aggiudicazione per cause non imputabili alla tecnostruttura della Cooperativa, fatto salvo quanto previsto al successivo comma:

b)le spese per copie del capitolato, elenco prezzi, disegni ed elaborati in genere e loro reperimento;

c)le spese contrattuali;

d)le marche da bollo eventualmente richieste per verbali di consegna, sospensione, ripresa, ultimazione, regolare esecuzione dei lavori ecc. e nei registri di contabilità;

e)le spese per la fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Cooperativa relativamente all'anticipazione sul prezzo contrattuale dei lavori, se concessa dal committente:

f)le spese per la fideiussione bancaria, assicurativa o garanzia equivalente per lo



svincolo anticipato delle trattenute di garanzia sulle opere;

g)le spese per la cartellonistica di cantiere;

h)le spese relative all'impianto e la gestione del cantiere previste dal capitolato e comunque necessarie per la buona conduzione del cantiere stesso;

i)le spese per eventuali polizze assicurative espressamente richieste dalla committenza;

I) le spese e gli oneri per la predisposizione della progettazione, ivi compresa quella necessaria per la presentazione dell'offerta, per il rilascio delle fideiussioni, per il ricorso ad incarichi professionali esterni ( a titolo esemplificativo e non esaustivo di carattere tecnico, legali, finanziari, fiscali, giuslavoristici) nonché per quelli derivanti da contenziosi.

Fermo restando quanto sopra, in caso di aggiudicazione, le spese per AVCP, fattorinaggio, bolli, eliografiche, garanzie provvisorie nonché gli oneri per il funzionamento degli uffici preposti, saranno addebitati alle imprese assegnatarie dei relativi lavori, in una misura forfettariamente quantificata pari allo 0,10% sull'importo dei lavori assegnati; diversamente, nell'ipotesi in cui non intervenga l'aggiudicazione, le spese per AVCP, fattorinaggio, bolli, eliografiche, garanzie provvisorie nonché gli oneri per il funzionamento degli uffici preposti non verranno addebitati alle imprese assegnatarie, le quali saranno tenute al loro integrale rimborso solo nel caso di non ammissione, esclusione o revoca dell'aggiudicazione per cause non imputabili alla tecnostruttura della Cooperativa.

Nell'ipotesi di partecipazione a procedure di affidamento per le quali sia necessario produrre documentazione tecnica e/o contrattuale particolarmente onerosa, i relativi oneri e spese verranno addebitati alle imprese assegnatarie, indipendentemente dall'esito delle procedure medesime.

Nel caso della suddivisione del lavoro tra più soci, le spese verranno addebitate per competenza, le spese relative a impianti di utilizzazione comune (cantiere, cartellonistica, contrattuali, ecc.) saranno ripartite percentualmente in base al valore dei lavori assegnati a ciascuno dei soci.

I contributi determinati con le modalità previste all'art. 20.3 non sono comprensivi di oneri promozionali suppletivi dovuti ad organismi consortili o cooperativi nazionali.



#### 21.3 Controlli e verifiche.

Gli uffici consortili preposti potranno eseguire i controlli che riterranno opportuni allo scopo di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contributivi. Dietro richiesta, le ditte associate sono tenute a produrre tutte le informazioni necessarie riguardanti la contabilità dei lavori.



# TITOLO VI OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO INTERNO

#### ART. 22 - EFFETTO

Il presente Regolamento ha effetto dal giorno 11 ottobre 2018 e si applica ai lavori ed estensioni di contratti acquisiti, a partire da tale data.

Per i lavori acquisiti in data antecedente al giorno 11 ottobre 2018 va applicato in tutte le sue disposizioni il Regolamento precedentemente in vigore.